

Causa C-422/23 [Daka]ⁱ

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

10 luglio 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

3 aprile 2023

Ricorrente:

T.B.

Altre parti del procedimento:

C.B.

D.B.

Oggetto del procedimento principale

Ripartizione dei beni comuni e divisione dell'eredità

Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale

Articolo 267 TFUE - Articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Mancanza di un mezzo di ricorso avverso la decisione che dispone l'assegnazione di un giudice, senza il suo consenso, per esercitare le funzioni giudicanti, per un determinato periodo di tempo nell'anno, presso un'altra sezione competente a conoscere di un altro tipo di cause – Necessità di stabilire se un organo giurisdizionale, del cui collegio giudicante faccia parte un giudice al quale non è stata concessa preliminarmente la possibilità di presentare un ricorso avverso la

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

decisione di assegnazione, costituisca un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in una situazione in cui una disposizione di diritto nazionale prevede che un giudice di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza [giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca; in prosieguo: la «Corte suprema»)] possa essere assegnato, senza il suo consenso, con decisione discrezionale del presidente di tale organo giurisdizionale (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; primo presidente della Corte suprema; in prosieguo: il «primo presidente della Corte suprema»), per esercitare le funzioni giudicanti, per un determinato periodo di tempo nell'anno, a partire da una sezione di tale organo giurisdizionale presso la quale egli normalmente esercita le funzioni giudicanti in base alla propria preparazione e alle proprie competenze, ad un'altra sezione del medesimo organo giurisdizionale, competente a conoscere di cause di tipo diverso da quelle di cui il giudice in questione si è finora occupato, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel senso che esso impone che il giudice assegnato ad esercitare le funzioni giudicanti, al fine di preservare la propria indipendenza, disponga di un ricorso effettivo avverso tale decisione dinanzi ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, nell'ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 47 e 48 della Carta.
- 2) Se, inoltre, [l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato] nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che garantisce agli individui una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea, l'organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (Corte suprema), del cui collegio, composto da tre persone, fanno parte due giudici assegnati, senza il loro consenso, dal presidente di tale organo giurisdizionale, a partire dalla loro sezione di appartenenza presso l'organo in parola, per esercitare le funzioni giudicanti presso la sezione del medesimo organo giurisdizionale, competente a conoscere della causa, senza aver preliminarmente avuto la possibilità di presentare un ricorso avverso la decisione di assegnazione dinanzi ad un organo giurisdizionale imparziale e indipendente nell'ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 47 e 48 della Carta.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali [dell'Unione europea] (in prosieguo: la «Carta»); articolo 48 della Carta.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Costituzione della Repubblica di Polonia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej): articolo 186, paragrafo 1;

Legge dell'8 dicembre 2017, che disciplina la Corte suprema (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»): articolo 3, articolo 10, paragrafo 1, articoli 23, 24, 25, articolo 26, paragrafo 1, articoli 27a e 35;

Decreto del Presidente della Repubblica di Polonia, del 14 luglio 2022, recante regolamento di procedura della Corte suprema (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lipca 2022 r. Regulamin Sądu Najwyższego): articolo 80, paragrafo 12;

Legge del 27 luglio 2001, recante organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych): articolo 22a.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorso per cassazione di cui è stata investita la Corte suprema è stato proposto da una parte del procedimento, T.B, avverso l'ordinanza del Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), del 9 settembre 2019, emessa nella causa promossa con la domanda di C.B., con l'intervento di T.B. e D.B., relativa alla ripartizione dei beni comuni e alla divisione dell'eredità.
- 2 Con provvedimento del 2 marzo 2023, è stato designato a conoscere del suddetto ricorso per cassazione un collegio composto di tre membri dell'Izba Cywilna (Sezione civile; in prosieguo: la «Sezione civile») della Corte suprema, due giudici del quale [SSN (sędzia Sądu Najwyższego - giudice della Corte suprema; in prosieguo: il «SSN») B.B. e M.P.], erano giudici della Corte suprema con sede di servizio presso l'Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale; in prosieguo: la «Sezione per il lavoro e la previdenza sociale») del medesimo organo giurisdizionale, nella cui competenza rientrano le cause che riguardano materie completamente diverse rispetto all'oggetto della causa in questione e all'oggetto delle cause rientranti nella competenza della Sezione civile.
- 3 Il giudice che ricopre la carica di primo presidente della Corte suprema, con decreti, del 15 febbraio 2023 (n. 25/2023 e n. 28/2023), ha assegnato i giudici SSN B.B. e M.P. per esercitare le funzioni giudicanti presso la Sezione civile della Corte suprema per un periodo di tempo determinato, compreso tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023. Tale assegnazione è stata disposta senza il consenso dei giudici interessati e senza alcuna consultazione. A seguito dell'assegnazione per esercitare le funzioni giudicanti presso la Sezione civile, i giudici SSN B.B. e M.P. non sono stati dispensati dall'esercizio (in regime ordinario) delle loro funzioni giudicanti nella sezione presso la quale sono normalmente in servizio.

- 4 La base principale della suddetta assegnazione sarebbe rappresentata dall'articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, il quale prevede che un giudice (della Corte suprema) può essere assegnato dal primo presidente della Corte suprema ad un'altra sezione per partecipare alla decisione di una specifica controversia e, con il consenso del giudice, per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione per un periodo di tempo determinato. L'assegnazione di un giudice per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione, senza il suo consenso, può avvenire per un periodo di tempo non superiore a sei mesi all'anno. Alla scadenza del periodo di assegnazione del giudice per esercitare le funzioni in un'altra sezione, egli continua a svolgere la sua attività nelle cause che gli sono state affidate in tale sezione fino alla loro conclusione.
- 5 L'articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema non prevede espressamente che la decisione di assegnazione di un giudice per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione debba essere motivata. I decreti di assegnazione dei giudici SSN B.B. e M.P. per esercitare le funzioni giudicanti presso la Sezione civile non contengono tale motivazione. Secondo le informazioni provenienti dai mass media, i suddetti provvedimenti erano dettati dalla volontà di fornire personale di supporto alla Sezione civile, per ridurre il numero di cause pendenti dinanzi alla sezione in parola. Il giudice del rinvio ritiene che tale giustificazione sia oltremodo fuorviante, in quanto la ragione dell'arretrato della Sezione civile della Corte suprema è da ricercare principalmente negli effetti della cosiddetta riforma della giustizia attuata in Polonia negli ultimi anni. Orbene, a parere del giudice del rinvio, il modo più appropriato per garantire lo smaltimento dell'arretrato della Sezione civile non è quello di assegnare a tale sezione, per l'esercizio delle funzioni giudicanti, i giudici in servizio presso altre sezioni della Corte suprema, che normalmente non trattano le cause rientranti nella competenza della Sezione civile, bensì quello di nominare giudici presso tale sezione su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura»), formata in modo regolare e conforme alla Costituzione.
- 6 Secondo il giudice del rinvio, ciò che rileva nella presente controversia è il fatto che tanto il decreto che definisce la composizione del collegio, quanto il decreto che dispone l'assegnazione dei giudici SSN B.B. e M.P. per esercitare le funzioni giudicanti presso la Sezione civile della Corte suprema, sono stati adottati da persone nominate alla funzione di giudice della Corte suprema nelle stesse circostanze di cui alla causa W.Ż., C-487/18, e, alla luce della giurisprudenza finora pronunciata, i procedimenti giudiziari ai quali partecipano tali persone sono nulli o violano il diritto delle parti a un equo processo, previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, la delibera del Consiglio nazionale della magistratura, con la quale sono state presentate al Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Presidente della Repubblica di Polonia) le proposte di nomina di tali persone alla funzione di giudice della Corte suprema, è stata annullata in modo definitivo, nella parte che qui rileva, dalla sentenza del 6 maggio 2021, causa II GOK 2/18, dal Naczelny

Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa). Di conseguenza, la Sezione civile della Corte suprema, con ordinanza del 2 settembre 2021, emessa in composizione plenaria, ha sottoposto alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali relative alle conseguenze del suddetto annullamento e agli effetti delle irregolarità commesse nelle procedure di nomina di tali giudici della Corte suprema. Finora la Corte non ha ancora pronunciato la sentenza nella causa C-658/22, avviata con la citata ordinanza.

- 7 In pratica, la decisione di assegnare un giudice per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema ha, in linea di principio, carattere discrezionale. Né le disposizioni della legge sulla Corte suprema, né quelle di un'altra legge, prevedono espressamente che la decisione in parola sia soggetta a controllo giurisdizionale. Tale constatazione non è modificata dal fatto che taluni giudici, assegnati per esercitare le funzioni giudicanti presso la Sezione civile hanno tentato di impugnare i decreti che dispongono la loro assegnazione dinanzi al Consiglio nazionale della magistratura. In primo luogo, il Consiglio nazionale della magistratura non è né un organo giurisdizionale, né un'autorità giudiziaria in un qualsivoglia senso attribuito a tali termini. In secondo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte suprema, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio nazionale della magistratura, la cui composizione è stata definita secondo le modalità previste dalle disposizioni della legge dell'8 dicembre 2017, recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw), non costituisce un organo indipendente ed imparziale.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 8 I dubbi nutriti dal giudice del rinvio si concentrano, in primo luogo, sulla questione se, in una situazione in cui il diritto nazionale prevede la possibilità di assegnare un giudice della Corte suprema, in servizio presso una sezione di tale organo giurisdizionale competente a conoscere di un certo tipo di cause, senza il consenso di quest'ultimo, ad esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema, competente per altri tipi di cause, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che esso impone che il giudice assegnato per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema, al fine di preservare la propria indipendenza, disponga di un ricorso effettivo dinanzi ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, nell'ambito di un procedimento che soddisfa i requisiti risultanti dagli articoli 47 e 48 della Carta.
- 9 In secondo luogo, siffatti dubbi riguardano la questione, se un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza (Corte suprema), della cui sezione, composta da tre persone, fanno parte due giudici i quali sono stati assegnati dal primo presidente della Corte suprema, a partire dalla loro sezione originaria presso

tale organo giurisdizionale, senza il loro consenso, per esercitare le funzioni giudicanti presso la sezione competente a conoscere della causa, senza aver avuto preventivamente la possibilità di proporre un ricorso avverso la decisione di assegnazione dinanzi ad un organo giurisdizionale imparziale e indipendente, nell'ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti risultanti dagli articoli 47 e 48 della Carta, costituisca, nelle circostanze come quelle del caso di specie, un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che garantisce agli individui una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea.

- 10 Laddove la Corte di giustizia si pronunciasse nel senso che un giudice, assegnato ad esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione diversa da quella in cui ricopre un posto, deve avere diritto ad un ricorso effettivo avverso tale decisione dinanzi ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, nell'ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti risultanti dagli articoli 47 e 48 della Carta, nonché che un collegio giudicante della Corte suprema in formazione di tre membri, di cui fanno parte due giudici che, senza il loro consenso, sono stati assegnati ad un'altra sezione senza aver avuto preventivamente la possibilità di presentare un ricorso in tali condizioni, non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che garantisca agli individui una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, l'esame del ricorso per cassazione da parte di tale collegio sarà inammissibile e il presidente della Corte suprema, che dirige i lavori della Sezione civile, sarà tenuto a modificare di conseguenza la composizione del collegio.
- 11 La presente controversia presenta un duplice collegamento con il diritto dell'Unione. In primo luogo, la Sezione civile della Corte suprema è competente nelle cause nell'ambito delle quali emergono questioni relative all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione. È pertanto necessario esaminare se la Sezione civile o i suoi collegi giudicanti, di cui fanno parte i giudici di altre sezioni dello stesso organo giurisdizionale, i quali sono stati assegnati, con decreto del primo presidente della Corte suprema, per esercitare le funzioni giudicanti presso la Sezione civile, soddisfino i requisiti derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, fermo restando che tale valutazione vale per tutte le cause che dovrebbero essere esaminate da siffatti collegi della Sezione civile. In secondo luogo, i decreti del primo presidente della Corte suprema riguardano i giudici di tale organo giurisdizionale che sono in servizio presso la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, nella cui competenza rientrano le cause nell'ambito delle quali emergono questioni relative all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, di conseguenza è necessario stabilire se la facoltà, prevista dal diritto nazionale e attuata nella presente causa, di assegnarli, senza il loro consenso, ad esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema, senza che a tali giudici venga garantito il diritto ad un ricorso avverso la decisione di assegnazione dinanzi ad un organo giurisdizionale imparziale e indipendente, nell'ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti

derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, non pregiudichi l'indipendenza dei giudici in parola.

- 12 Il giudice del rinvio fa riferimento, per analogia, alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798). Esso rileva che, sebbene l'assegnazione di un giudice della Corte suprema, senza il suo consenso, per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione dello stesso organo giurisdizionale, per un periodo di tempo determinato, non costituisca, formalmente, il trasferimento di un giudice presso un altro organo giurisdizionale o il trasferimento presso un'altra sezione dello stesso organo giurisdizionale, tuttavia le conseguenze di una tale assegnazione sono quasi altrettanto ampie e quasi altrettanto gravi quanto gli effetti di un trasferimento. Tale constatazione è corroborata dal fatto che il giudice assegnato dalla sua sezione di appartenenza per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema deve, da un lato, continuare ad occuparsi a tempo pieno delle sue cause nella sezione di appartenenza e, dall'altro, è chiamato a pronunciarsi sulle cause nella sezione presso la quale è stato assegnato. Inoltre, tale giudice si trova improvvisamente a dover trattare cause di natura diversa rispetto a quelle di cui si occupava fino ad allora ed in riferimento alle quali possiede la preparazione e le competenze per pronunciare le decisioni. L'assegnazione in parola costituisce quindi un ostacolo di notevole rilevanza all'esercizio delle funzioni da parte del giudice, ed il rischio di ricorrere a tale assegnazione nei confronti di un giudice può essere utilizzato come mezzo di pressione su quest'ultimo e, quindi, come una misura di carattere disciplinare, diretta ad orientare la sua giurisprudenza.
- 13 Il giudice del rinvio rileva che la ripartizione sostanziale delle cause tra le diverse sezioni della Corte suprema non è una ripartizione puramente formale e casuale, ma trova la sua logica giustificazione nel fatto che il sistema giuridico di uno Stato costituisce la base per diversi tipi di cause che richiedono qualifiche diverse e diversi tipi di preparazione sostanziale. Un giudice che si candida alla funzione di giudice della Corte suprema indica la sezione presso la quale intende esercitare le funzioni, e le sue qualifiche vengono verificate nel corso della procedura di nomina per accertare se egli possieda i requisiti per trattare le cause che rientrano nella competenza della sezione che aveva indicato. In tale contesto, è altresì importante che, conformemente allo standard imprescindibile del diritto di accesso ad un organo giurisdizionale, gli individui possano fare affidamento sul fatto che la loro causa, nella fase di giudizio dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza (Corte suprema), venga esaminata da un organo giurisdizionale composto esclusivamente dai giudici che possiedono competenze sostanziali e che sono qualificati a conoscere di cause di un determinato tipo, e non da un organo giurisdizionale composto (anche) da giudici che normalmente trattano altri tipi di cause.